

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; con l'assistenza del Prof. Alfonso Di Carlo e del Dott. Calo Purificato **Componenti aggiunti**; del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 12 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 6049/367 pf14-15 SP/blr del 13.2.2015).

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 6052/368 pf14-15 SP/blr del 13.2.2015).

Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Ghirardi Tommaso, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Parma FC Spa e Leonardi Pietro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Parma FC Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. A), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014. Ha inoltre deferito la Società Parma FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai due suddetti dirigenti, come sopra descritto.

Con separato provvedimento il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale i medesimi Ghirardi Tommaso e Leonardi Pietro, nelle rispettive suindicate qualità per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. A), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento

delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014. Ha infine deferito la Società Parma FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai suoi suddetti dirigenti, come sopra descritto.

Alla riunione odierna questo Tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti stante l'evidente connessione oggettiva, soggettiva e probatoria.

Il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione ciascuno per Ghirardi Tommaso e Leonardi Pietro e la penalizzazione di punti 2 (due) per la Società Parma FC Spa.

Nessuno è comparso per i deferiti, ritualmente avvisati.

I fatti sono pacifici e sono stati oggetto perfino di notizie pubblicate su tutti i maggiori organi di stampa tanto da assurgere a fatto notorio. Comunque la Co.Vi.So.C. ha accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita sia degli emolumenti che delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014. In tal senso devono intendersi le contestazioni rivolte ai deferiti. Ne consegue la sussistenza delle violazioni disciplinari che vanno sanzionate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge a Ghirardi Tommaso e Leonardi Pietro l'inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno e alla Società Parma FC Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, vista l'istanza di rinvio della trattazione del presente procedimento depositata dalle difese dei deferiti, al fine di poter riunire eventualmente lo stesso con altro procedimento riguardante i medesimi tesserati e la cui trattazione è stata fissata da questo Tribunale al 9.4.2015 ore 14.30;

vista la non opposizione della Procura federale;

rinvia il presente procedimento al 9.4.2015 ore 14.30, senza ulteriore avviso.

(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 3931/86 pf14-15 DP/fda del 2.12.2014).

Il Deferimento

Con provvedimento del 2, 12.2014 la Procura federale ha deferito il Sig. Alberto Cerrai, per la violazione dell'art. 1, comma 1 CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1 CGS) in relazione al Titolo II – Criteri infrastrutturali -, lett. A, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici di Lega

Pro 2014/2015, pubblicato con Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 20.6.2014, il nulla osta del Prefetto a corredo dell'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la Stagione Sportiva 2014/15 in un impianto non ubicato nel proprio Comune;

- la Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma,1 CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 CGS) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione del 15.1.2015 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alberto Cerrai e la Società Lupa Roma FC Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Cerrai, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Lupa Roma FC Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Alberto Cerrai;

- ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00) alla Società Lupa Roma FC Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 13 marzo 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio